

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

sentenza 123/2025

sul ricorso in materia pensionistica n. **69556,** depositato in data 17 maggio 2024, dalla signora **C. C.**, residente a OMISSIS nella via OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Marino Greco (MRNNNA35H44L331V; PEC anna.marino@avvocatitrapani.legalmail.it) ed elettivamente domiciliata in Palermo, nella via Vittorio Alfieri n. 36, presso lo studio dell'Avv. Francesco Russo

contro

- L'**Inps**, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y; PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi (C.F.VLRFNC72E20L112A; PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590

Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5 (fax 0917798749)

Esaminati gli atti e i documenti del fascicolo processuale;

Uditi, all'udienza del 10 aprile 2025, l'avvocato Floriana Caccamo, per la parte ricorrente, su delega del procuratore costituito, e l'avvocato Tiziana Giovanna Norrito, per l'Inps;

Premesso in

fatto

1. L'odierna ricorrente, titolare dal 1° gennaio 2016 della pensione cat. VOCPS n. OMISSIS, adiva il Tribunale di Trapani in funzione di giudice del lavoro per opporsi al recupero di un preteso indebito pari ad euro 3.018,46, lamentando di aver subito trattenute pari ad euro 92,25 nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023; a tal fine rammentava quanto stabilito dall'art. 52 della legge n.89/88, come autenticamente interpretata dall'art. 13 della legge 412/1991.

Il giudice adito, pronunciandosi con la sentenza n. 174/2024, aderendo all'eccezione proposta dall'amministrazione previdenziale, declinava la giurisdizione in favore della Corte dei conti.

La pensionata, quindi, riassumeva il presente giudizio innanzi a questa Sezione ribadendo la richiesta di accertare l'irripetibilità delle somme.

L'INPS si costituiva il 26 novembre 2024 precisando di aver riliquidato il trattamento, annullando il debito precedentemente accertato, e di aver disposto la restituzione delle trattenute.

L'ente previdenziale, quindi, concludeva chiedendo che fosse dichiarata la cessazione la materia del contendere, con compensazione delle spese di

giudizio.

All'udienza svolta in data 11 dicembre 2024, il G.U. disponeva un rinvio della trattazione della causa, poiché la parte ricorrente aveva osservato di non aver ancora ottenuto i ratei precedentemente trattenuti.

All'udienza odierna i rappresentanti delle parti costituite hanno convenuto sull'avvenuta cessazione della materia del contendere, richiedendo l'una la condanna alle spese della controparte e l'altra la compensazione delle spese; la causa è quindi passata in decisione.

Considerato in

Diritto

1. La presente controversia attiene alla pretesa della parte ricorrente all'accertamento dell'irripetibilità dell'indebito di euro 3.018,46 e alla restituzione di quanto trattenuto.

2. L'INPS si è costituito comunicando l'adozione di provvedimenti, successivi all'istaurazione della causa, integralmente satisfattivi delle pretese attoree, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

3. La difesa della pensionata in occasione dell'udienza di trattazione, dopo aver chiesto in precedenza un rinvio per accertare l'effettivo soddisfacimento della propria pretesa, aderiva a tale richiesta.

4. Ciò premesso, il giudizio, deve essere definito con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in quanto l'ente previdenziale ha provveduto nei termini di cui alla domanda solo dopo l'istaurazione del giudizio.

5. In base al principio della soccombenza virtuale, si condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione in favore

del procuratore dichiaratosi antistatario, per un importo complessivo di euro300,00 (trecento/00) comprensivo delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;

- condanna INPS, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in complessivi euro 300,00 (trecento/00), comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, nella misura di metà per ciascuna amministrazione, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.

Il Giudice

(Adriana Parlato)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 28 aprile 2025

Pubblicata il 29 aprile 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

	5	